SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 39

A.S. n. 1996: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità". (Approvato dalla Camera dei deputati)

Entrate tributarie

Febbraio 2003

INDICE

Articolo 1 (Completamento degli adempimenti comunitari a seguito di condanna per aiuti di Stato)pag.	1
Articolo 1- <i>bis</i> (Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee sull'attività di spedizioniere	2
Articolo 2 (Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto)pag.	3
Articolo 3 (Proroga delle disposizioni in materia di affrancamento di riserve e disposizioni in materia di bilanci delle società sportive professionistiche)	5
Articolo 4 (Disposizioni in materia di concessionari della riscossione)pag.	9
Articolo 5 (Disposizioni in materia di chiusura delle partite IVA inattive)pag.	11
Articolo 5-bis (Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289)pag.	12
Articolo 5- <i>ter</i> (Disposizioni in materia di versamenti e di definizione degli Accertamenti)pag.	23
Articolo 5-quater (Definizione del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580)pag.	23
Articolo 5-quinquies (Definizione della tassa automobilistica erariale)pag.	24
Articolo 5-sexies (Investimenti effettuati in comuni affetti da eventi calamitosi)pag.	24
Articolo 6 (Emersione di attività detenute all'estero)pag.	27
Articolo 6-bis, 6-ter, 6-quater, 6-quinquiespag.	30
Articolo 7 (Dismissione di beni immobili dello Stato)pag.	31
Articolo 8 (Disposizioni in tema di entrate statali in materia di giochi)pag.	33
Articolo 9 (Potenziamento dell'attività di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica)	34

Articolo 1

(Completamento degli adempimenti comunitari a seguito di condanna per aiuti di Stato)

L'articolo prevede che gli istituti bancari effettuino, entro il 31 dicembre 2002, la restituzione di un importo pari all'ammontare delle imposte non corrisposte, conformemente al regime fiscale di favore relativo alle operazioni di concentrazione, nonché alle operazioni di trasferimento dei beni nell'ambito delle prime¹; la Commissione delle Comunità europee, infatti, con la decisione dell'11 dicembre 2001, aveva dichiarato le suddette agevolazioni incompatibili con la disciplina degli aiuti di Stato. La disposizione prevede che vengano altresì versati gli interessi sull'importo dovuto, calcolati secondo i metodi previsti dalle disposizioni comunitarie.

La RT associa alla disposizione un maggior gettito pari a circa 848,7 mln di euro, corrispondente al risparmio di imposta goduto dalle banche italiane nel triennio 1998-2000, nonché un ulteriore gettito pari a circa 93 mln di euro, corrispondente ai relativi interessi, sulla base di un tasso del 5,5 per cento annuo. Gli importi delle imposte non corrisposte dagli istituti bancari in base alle agevolazioni derivanti dal citato regime fiscale, sono stati calcolati in base ai dati definitivi contenuti nelle dichiarazioni dei redditi UNICO 1999, UNICO 2000 e UNICO 2001 - società di capitali ed enti commerciali, applicando la differenza tra l'aliquota ordinaria (37 per cento) e quella agevolata (12,5 per cento) all'ammontare di reddito dichiarato per ciascuno degli anni di riferimento.

Al riguardo, nel far presente anzitutto che nel calcolo del recupero di gettito relativo all'annualità 1998, emerge un errore, che porta a una lieve sottostima del recupero stesso², si segnala che la RT non esplicita in base a quale metodologia di calcolo e a quali ipotesi di quantificazione si perviene alla stima del maggior gettito

¹ Si tratta delle disposizioni di cui alla legge n. 461 del 1998 (recante delega legislativa al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 356 del 1990 e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria), nonché del successivo d.lgs n. 153 del 1999.

² La RT, a fronte di un ammontare di reddito assoggettato ad aliquota agevolata pari a circa 161 nln di euro, effettua il calcolo del risparmio di imposta sulla base di 158 mln di euro, ottenendo un risultato di 38,8 mln di euro, in luogo di 39,4 mln di euro.

a titolo di interessi, che in base al tenore letterale della disposizione in esame (comma 1, primo periodo) è pari al "5,5 per cento annuo per il periodo intercorrente fra la data in cui il regime di aiuti è divenuto disponibile per ciascuna banca e la data di effettivo versamento". Sarebbe opportuno, in proposito, un chiarimento da parte del Governo, anche alla luce del fatto che l'Amministrazione finanziaria è in possesso - come del resto specificato nella stessa RT - dei dati definitivi delle dichiarazioni dei redditi UNICO 1999, UNICO 2000 e UNICO 2001 - società di capitali ed enti commerciali ed è quindi in grado di ricostruire l'importo dovuto a titolo di interessi dai soggetti interessati, sulla base del periodo di effettivo godimento del regime fiscale di favore da parte degli stessi.

Articolo 1-bis

(Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee sull'attività di spedizioniere)

L'articolo, inserito dalla Camera dei deputati, è finalizzato a dare attuazione ad una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, esentando gli spedizionieri comunitari, che esercitano in Italia l'attività di spedizione in qualità di prestatori di servizi, dall'obbligo d'iscrizione nel registro delle imprese e nell'apposito elenco istituito presso le Camere di commercio.

Al riguardo, si sottolinea che tale misura è suscettibile di incidere, sia pur in modo presumibilmente contenuto, sulle entrate delle Camere di commercio, che non introiteranno più dagli operatori del settore le somme dovute a titolo di diritto annuale per l'iscrizione nel registro delle imprese, nonché quelle rappresentate dai diritti di segreteria, da versare in occasione del deposito del bilancio d'esercizio (obbligatorio per le società di capitali) o in occasione di comunicazioni connesse a modifiche statutarie od operative delle stesse imprese.

Sarebbe opportuno, pertanto, che il Governo fornisse dati quantitativi sugli importi finora versati a titolo di diritto annuale dalle imprese in oggetto.

Nel corso del dibattito presso l'altro ramo del Parlamento il Governo ha peraltro sostenuto che la norma in questione non appare suscettibile di determinare perdite di gettito³.

Articolo 2

(Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto)

Il comma 1 dell'articolo prevede che le disposizioni contenute nei commi 7, 8 e 9 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2002 (legge n. 448 del 2001)⁴, si applichino anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 novembre 2002 ed entro il 30 aprile 2003; il medesimo comma stabilisce inoltre che i versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 10 del citato articolo 3 della legge finanziaria per il 2002 vengano effettuati entro, rispettivamente, il 16 maggio 2003, il 16 luglio 2003 ed il 16 novembre 2003.

Il comma 2 dispone che le norme contenute negli articoli 5 (riguardante la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati) e 7 (concernente la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola) della legge finanziaria per il 2002 si applichino anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2003; viene inoltre previsto che le imposte sostitutive possano essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali

³ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 5 febbraio 2003, pag. 55.

⁴ Si ricorda che i commi da 7 a 10 del menzionato articolo 3 della legge finanziaria per il 2002 estendevano le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge n. 449 del 1997 – in materia di imposta sostitutiva relativa all'assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice – anche alle operazioni effettuate entro la data del 30 novembre 2002, prevedendo un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ed IRAP, pari al 10 per cento; il comma 8 aggiungeva, rispetto alla precedente normativa, un chiarimento rispetto al calcolo dell'imposta sostitutiva, in caso di cessione a titolo oneroso con corrispettivo inferiore al valore normale del bene; il comma 9 prevedeva, per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, che il valore del patrimonio netto, dal quale ricavare il valore di partecipazione, dovesse risultare da relazione giurata di stima; il comma 10 definiva poi le modalità di pagamento dell'imposta sostitutiva.

di pari importo, a decorrere dal 16 maggio 2003, e che sull'importo delle rate successive alla prima vengano versati interessi in misura del 3 per cento annuo.

La RT riferita all'articolo si limita ad affermare che l'ampliamento dell'ambito temporale introdotto dalle disposizioni in esame è suscettibile di produrre un maggior gettito nel triennio 2003-2005, che prudenzialmente non viene quantificato. Non viene invece fatto alcun cenno ad eventuali perdite di gettito ai fini delle imposte sui redditi, che – in relazione alla disposizione di cui al comma 1 - potrebbero realizzarsi negli esercizi successivi per effetto della mancata imponibilità ai fini IRPEF/IRPEG delle plusvalenze emergenti dalla assegnazione ordinaria dei beni (cioè conseguentemente al pregresso assolvimento dell'obbligo tributario mediante versamento dell'imposta sostitutiva).

Al riguardo, si segnala che la RT del provvedimento originario a cui si riferisce il comma 1 (articolo 3, commi 7-10, della legge finanziaria per il 2002)⁵ stimava, per il terzo anno, una perdita di gettito.

Le stesse considerazioni valgono anche per la riapertura dei termini di cui al comma 2 (articoli 5 e 7 della legge finanziaria per il 2002): in relazione a tali disposizioni, le RT originarie⁶ stimavano un impatto finanziario risultante dalla somma algebrica di componenti di segno positivo (per effetto del gettito da imposta sostitutiva) e negativo (per effetto delle minori plusvalenze imponibili).

In relazione a tali aspetti, appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

⁶ Vedi Nota di lettura n. 4 (pagg. 8-10) e 7 (pagg. 14-15).

4

⁵ Vedi Nota di lettura n. 9 di questo Servizio, pagg. 6-8.

Articolo 3

(Proroga delle disposizioni in materia di affrancamento di riserve e disposizioni in materia di bilanci delle società sportive professionistiche)

L'articolo dispone, al comma 1, che la possibilità - concessa dall'articolo 4 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria per il 2002) - di assoggettare ad imposta sostitutiva del 19 per cento le riserve e gli altri fondi in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2001, venga estesa alle riserve ed agli altri fondi in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2002. Viene inoltre precisato che i soggetti interessati possono optare per il versamento dell'imposta sostitutiva in unica soluzione ovvero in tre rate annuali; nel primo caso il pagamento deve essere effettuato entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi dello stesso esercizio in corso al 31 dicembre 2002, mentre nel secondo caso si darà luogo a tre versamenti (il primo dei quali corrisponderà al 45 per cento del totale, nel medesimo termine sopra indicato, ed i successivi saranno pari, rispettivamente, al 35 per cento ed al 20 per cento del totale, nonché di una quota di interessi pari al 3 per cento annuo, entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi dei due esercizi successivi, secondo le medesime percentuali indicate nel comma 2 del citato articolo 4 della legge finanziaria per il 2002).

La RT associa alle disposizioni contenute nell'articolo in esame un effetto di maggior gettito pari a 95 mln di euro per il 2003, 33 mln di euro per il 2004 e 18 mln di euro per il 2005; la metodologia di calcolo proposta tiene conto sia del maggior gettito derivante dall'imposta sostitutiva stessa che della perdita di gettito, con riferimento alla legislazione vigente, derivante dalla rilevanza (sia pure limitata nella misura del 47,22 per cento) delle riserve ed altri fondi affrancati ai fini della determinazione del credito di imposta spettante ai soci⁷. La quantificazione è stata effettuata partendo dal dato, registrato a consuntivo, relativo all'analoga imposta

⁷ Tale effetto è esplicitamente previsto dal comma 3 dell'art. 4 della citata legge finanziaria per il 2002.

sostitutiva disciplinata dall'art. 4 della legge finanziaria per il 2002; vengono poi formulate alcune ipotesi, di seguito riportate.

Dai dati del modello di versamento unificato F24 del 2002 risulta un ammontare di versamenti con codice tributo 1807 pari a circa 478 mln di euro⁸; poiché tale importo costituisce la prima rata dovuta, pari al 45 per cento dell'intera imposta sostitutiva, la quale è del 19 per cento, l'ammontare complessivo di riserve e fondi affrancati a norma dell'articolo 4 della legge n. 448 del 2001 risulta pari a circa 5.590 mln di euro. L'entità delle riserve e dei fondi in sospensione di imposta interessati alla disposizione ora proposta sono ipotizzati nella misura del 20 per cento rispetto agli importi sopra indicati; si tratta quindi di circa 1.118 mln di euro. Da ciò deriva una stima del gettito da imposta sostitutiva pari a circa 212 mln di euro.

Per quanto riguarda il calcolo della perdita di gettito, la RT esplicita che, dal momento che le riserve e gli altri fondi rilevano ai fini della determinazione del credito di imposta limitato nella misura del 47,22 per cento, il canestro "B" sarà alimentato da un ammontare massimo di credito di imposta pari a 297 mln di euro; in caso di attribuzione successiva delle riserve e dei fondi ai soci, agli stessi competerà un credito di imposta limitato, con conseguente perdita di gettito IRPEF/IRPEG pari a circa l'80 per cento di quella totale a causa dei limiti nell'utilizzo del credito di imposta stesso (ad esempio sono esclusi il riporto a nuovo ed il rimborso).

Un'ulteriore ipotesi riguarda la percentuale delle società interessate alla distribuzione delle riserve affrancate, individuata nel 50 per cento, in 5 anni, con un'incidenza pertanto pari al 20 per cento di distribuzione annua dei dividendi. La conseguente perdita a titolo di credito di imposta sarà pari a 24 mln di euro e si manifesterà a partire dall'anno 2003, risentendo dell'effetto saldo/acconto tipico delle imposte personale sui redditi.

_

⁸ Tale dato risulta superiore alla stima di maggior gettito contenuta nella RT associata all'art. 4 della legge finanziaria per il 2002, ovvero 599 mld di lire per l'anno 2002.

Una prima osservazione di carattere metodologico riguarda il fatto che la RT non prende in considerazione il gettito IRPEG e IRAP che si sarebbe determinato a legislazione vigente sulla base del regime fiscale ordinario, in relazione a quelle operazioni di attribuzione ai soci delle riserve e dei fondi in sospensione di imposta che sarebbero comunque intervenute anche in assenza delle agevolazioni in esame. La RT, infatti, contrappone al maggior gettito da imposta sostitutiva unicamente la perdita di gettito correlata all'estensione ai soci (sia pure in misura limitata) del vantaggio fiscale derivante alle società dalla disposizione in discorso.

Con riferimento alle singole ipotesi di quantificazione adottate, si rileva che la scelta di una percentuale del 20 per cento applicata all'ammontare delle riserve e fondi già affrancati in relazione al precedente intervento - che rappresenta un elemento cruciale per la quantificazione - non viene motivata dalla RT e non risulta verificabile. Va sottolineato, peraltro, che la quantificazione contenuta nella RT in esame, a differenza di quella di cui alla legge finanziaria per il 2002, si basa su dati effettivamente registrati a consuntivo per l'anno 2002, con riferimento all'imposta sostitutiva prevista dalla citata disposizione.⁹ In relazione alla suddetta percentuale di adesione, il Governo ha affermato10 che il maggiore ricorso da parte dei contribuenti, verificatosi nel 2001, all'affrancamento delle riserve e dei fondi in sospensione di imposta, rispetto alla percentuale di adesione allora stimata in misura pari al 20 per cento, ha suggerito in via prudenziale l'utilizzo della medesima percentuale, in occasione della riproposizione del provvedimento di affrancamento. Avendo gli stessi contribuenti affrancato nel 2001 maggiori riserve di quanto stimato, dovrebbe però risultare disponibile, presumibilmente, un minore stock di riserve e fondi ancora da affrancare: avrebbe quindi potuto essere utilizzata, cautelativamente, una percentuale di adesione più bassa.

Con riferimento poi all'ipotesi contenuta nella RT, secondo cui le società intendono distribuire in 5 anni il 50 per cento delle riserve affrancate ai soci, si

_

⁹ La RT associata alla norma della finanziaria per il 2002 utilizzava invece i dati del prospetto di bilancio contenuto nella dichiarazione dei redditi UNICO 1999 - società di capitali, relativamente alle riserve e fondi diverse da quelle da rivalutazione e dalle riserve di capitale, ipotizzando che circa il 10 per cento fossero in sospensione di imposta.

sottolinea che - a fronte di un maggior gettito da imposta sostitutiva limitato al triennio 2003-2005 - il minor gettito in termini IRPEF/IRPEG va riferito anche agli esercizi successivi al 2005 per un ammontare pari al credito di imposta annuo stimato.

Sui punti indicati sarebbe opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.

La Camera dei deputati ha inserito il comma 1-*bis*, che riguarda le società sportive: esse potranno iscrivere tra le componenti attive, quali oneri pluriennali da ammortizzare, con il consenso del collegio sindacale, l'ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni degli sportivi professionisti, provvedendo all'ammortamento della svalutazione - ai fini civilistici e fiscali - in dieci rate annuali di pari importo.

Al riguardo, si ricorda che non sono stati attribuiti a tale misura, destinata presumibilmente ad applicarsi alle società calcistiche professionistiche, effetti sul gettito fiscale.

Tuttavia, alla luce delle difficoltà economiche in cui si dibattono le predette società, si sottolinea che tale modifica normativa potrebbe determinare l'effetto di evitare il verificarsi di perdite in bilancio tali da imporre *ex lege* la ricostituzione del capitale sociale (secondo quanto disposto dall'articolo 2447 del codice civile nel caso di perdite che riducano il capitale sociale sotto il limite legale), ovvero tali da indurre i competenti organi societari, a seguito della riduzione del capitale sociale dovuta a perdite che ne riducano il valore di oltre un terzo per due esercizi consecutivi, a procedere egualmente nella ricapitalizzazione ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile.

Al riguardo, si ritiene necessario un chiarimento del Governo circa i possibili effetti fiscali della disposizione in esame, tenuto conto del gettito che a legislazione vigente sarebbe stato connesso alle eventuali operazioni di ricapitalizzazione delle

¹⁰ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 22 gennaio 2003, pagg. 40 e 41.

società sportive, nonché di quello associato alle variazioni degli ordinari risultati di esercizio, conseguenti all'esercizio della facoltà concessa dalla norma in esame.

Articolo 4

(Disposizioni in materia di concessionari della riscossione)

Il comma 1 prevede che l'importo che i concessionari della riscossione sono tenuti a versare entro il 30 dicembre di ogni anno, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, passi dall'attuale 23,5 per cento - da applicarsi alle somme riscosse nell'anno precedente - al 32 per cento.

Gli effetti finanziari collegati alla modifica proposta vengono presi in considerazione dalla RT unicamente con riferimento all'obbligo di versamento da parte dei concessionari entro il 30 dicembre dell'anno 2002, che passa da 3.420,9 mln di euro a 4.658,3 mln di euro, con un aumento di 1.237,4 mln di euro.

La RT stima l'impatto finanziario della disposizione per differenza tra le somme che sarebbero state versate da parte dei concessionari della riscossione a legislazione vigente e, rispettivamente, quelle versate in base alla modifica introdotta¹¹.

Al riguardo, si osserva che l'aumento della percentuale d'acconto disposto con la presente norma riveste carattere permanente, come risulta chiaro dalla novella introdotta nell'articolo 9 del decreto-legge n. 79 del 1997.

Ciò implica che anche le maggiori entrate in termini di cassa associate alla disposizione in esame rivestono carattere permanente, anche se non necessariamente nella misura indicata per il primo anno, alla quale farà riscontro una corrispondente perdita di gettito in termini di cassa al momento del saldo: l'importo delle maggiori entrate che si verificheranno nel 2003 dipende quindi dalla differenza tra le minori entrate a titolo di saldo relativo al 2002 e le maggiori entrate in sede di

9

¹¹ Un acconto del 23,5% corrisponde infatti a 3.420,9 mln di euro, mentre un acconto del 32% corrisponde a 4.568,3 mln. La differenza tra i due importi è pari a 1.237,4 mln, come indicato nella RT.

acconto 2003 che saranno percepite per effetto dell'aumento della percentuale di acconto (e lo stesso ragionamento vale per tutti gli esercizi successivi). Al riguardo, può essere opportuno un chiarimento da parte del Governo circa l'andamento dei versamenti dei concessionari della riscossione stimato per gli anni successivi al 2002.

La Camera dei deputati ha inserito nell'articolo in esame quattro nuovi commi, riducendo talune penalità attualmente previste, in particolari circostanze, per i concessionari della riscossione. La disposizione contenuta nel comma 1-bis prevede che la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 138 del 2002 non si applichi nel caso che il ritardo del versamento delle anticipazioni non superi i trenta giorni. Il comma 1-ter prevede che le penalità a carico dei concessionari della riscossione convenzionati in relazione ad eventuali ritardi nell'invio di flussi informativi e nel riversamento delle somme riscosse siano ridotte ad un importo pari al 10 per cento di quello risultante dalle relative convenzioni; detto beneficio risulta applicabile (in base al comma 1-quater) a condizione che il ritardato invio di informazioni o riversamento delle somme riscosse sia stato effettuato entro il 31 dicembre 2001 e che il versamento della penalità ridotta sia effettuato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, per quanto riguarda le penalità contestate alla data del 31 dicembre 2002, ovvero entro 10 giorni dalla notifica della richiesta di pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate, con riferimento alle penalità non ancora contestate alla predetta data del 31 dicembre 2002. Il comma 1-quinquies, infine, stabilisce che si faccia luogo, in ogni caso, alla restituzione delle penalità già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

La RT integrativa non prende in considerazione la norma.

Al riguardo, pur ribadendo che i minori introiti a titolo di sanzione non rappresentano tecnicamente un onere da coprire, si osserva che sarebbe opportuno un chiarimento circa i possibili effetti finanziari riconducibili al cospicuo abbattimento delle sanzioni dovute dai concessionari operato dalla norma in esame, soprattutto sotto il profilo dell'eventuale influsso sui comportamenti futuri di tali

soggetti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria nello svolgimento del rapporto concessorio.

Articolo 5

(Disposizioni in materia di chiusura delle partite IVA inattive)

L'articolo attribuisce ai soggetti titolari di partite IVA cosiddette inattive la facoltà di regolarizzare la propria posizione e di sanare le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero per gli anni precedenti; per effettuare tale regolarizzazione è necessario versare entro il 16 aprile 2003 la somma complessiva di 100 euro.

La RT afferma che il maggior gettito derivante dalla disposizione, riferito a contribuenti marginali, sarà verosimilmente di modesta entità; conseguentemente, in via prudenziale, non viene effettuata alcuna quantificazione al riguardo. La RT non fa invece alcun cenno agli effetti del condono in esame sulle attività di accertamento delle irregolarità sopra elencate, in conseguenza delle quali si sarebbero potuti determinare a legislazione vigente recuperi di entrate, nonché le relative sanzioni; l'entità di tali importi - benché verosimilmente di portata assai modesta - potrebbe essere quantificata dal Governo sulla base di dati analoghi riferiti ad una recente serie storica.

La Camera dei deputati ha approvato una modifica che esclude l'assoggettamento all'IVA per i soggetti il cui apporto sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro, in relazione alle associazioni in partecipazione.

La RT integrativa afferma che l'impatto della disposizione dovrebbe risultare alquanto limitato, data la generale detraibilità dell'IVA nelle operazioni intermedie. La RT stima che dalla norma derivino minori entrate pari a 2,2 mln di euro annui a decorrere dal 2003, procedendo come segue:

- viene affermato che gli ultimi dati disponibili per le dichiarazioni IRPEF, riferiti ai compensi ricevuti per prestazioni di lavoro derivanti da contratti di associazioni, indicano un importo pari a circa 187 mln di euro;
- viene ipotizzata una percentuale media nazionale di indetraibilità, dovuta ad operazioni esenti, pari al 6 per cento, che dà quindi luogo ad un importo di 11 mln di euro;
- viene applicata un'aliquota IVA del 20 per cento all'importo di 11 mln di euro.

In merito, si segnala che non viene specificato a quale anno di imposta si riferiscano le dichiarazioni IRPEF utilizzate, né come sia stata individuata la percentuale media nazionale di indetraibilità.

Si segnala, infine, che la norma non prevede una clausola di copertura formale delle minori entrate come sopra indicate, le quali - per quanto di importo modesto - hanno carattere permanente, a differenza delle maggiori entrate derivanti da altre disposizioni contenute nel decreto-legge in esame.

Articolo 5-bis

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289)

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, contiene numerose modifiche agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20 e 22 della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2002) - concernenti la materia dei concordati e condoni - ed introduce nella stessa due nuovi articoli: 9-bis (Definizione dei ritardati od omessi versamenti) e 16-bis (Disposizioni per l'accelerazione delle irrogazioni delle sanzioni).

La RT fornisce una nuova stima complessiva delle maggiori entrate associate alle norme della finanziaria 2003 in materia di concordati e condoni, come modificate dalla disposizione in esame, pari nel complesso a 5.970,2 mln per il 2003, 2.039,2 mln per il 2004 e 105,5 mln per il 2005, che - confrontati alle analoghe stime riferite alla vecchia formulazione delle stesse norme - producono

maggiori entrate nette pari a 1,2 mln per il 2003, 51,2 mln nel 2004 e 15,5 mln per il 2005.

Comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) - Modifiche agli articoli da 7 a 10 della legge n. 289 del 2002

Le modifiche agli articoli da 7 a 10 della legge finanziaria per il 2003 prevedono, in estrema sintesi, quanto segue:

- In relazione al concordato (art. 7): con riferimento ai soggetti non congrui e non coerenti in base all'applicazione degli studi di settore, viene aumentata da 300 a 600 euro (con l'eccezione dell'anno 1997) la somma minima dovuta per ciascuna annualità oggetto di definizione, in aggiunta agli importi da versare a titolo di maggiore imposta; viene aumentato da 2.000 a 3.000 euro, per le persone fisiche, e da 5.000 a 6.000 euro, per gli altri soggetti, il limite minimo degli importi dovuti per avvalersi della facoltà di corrispondere le somme eccedenti attraverso due rate successive; viene altresì anticipato il termine utile per il versamento di dette rate, rispettivamente, dal 20 giugno 2004 al 30 novembre 2003 e dal 20 giugno 2005 al 20 giugno 2004; viene inoltre previsto che i soggetti congrui, ma non coerenti, possano effettuare la definizione automatica versando una somma pari a 600 euro per ciascuna annualità.
- Con riferimento all'integrazione degli imponibili per gli anni pregressi (art. 8): è posticipato dal 16 marzo al 16 aprile 2003 il termine per il versamento richiesto; è fissato un limite minimo di 300 euro per ciascun periodo di imposta; è prevista la facoltà di rateizzare gli importi eccedenti i 3.000 euro per le persone fisiche e 6.000 per gli altri soggetti; viene ridotta dal 13 al 6 per cento l'imposta sostitutiva dovuta per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero; viene estesa anche alla maggiore IVA risultante dalle dichiarazioni integrative la franchigia del 100 per

- cento¹² prevista dalla norma originaria relativamente ai maggiori imponibili; viene esteso l'ambito di esclusione della punibilità per i reati in materia tributaria, penale e civile.
- Con riguardo al condono tombale (art. 9): vengono ridotte le aliquote di imposta per il perfezionamento della definizione automatica rispettivamente dal 18 per cento, 16 per cento e 13 per cento all'8 per cento, 6 per cento e 4 per cento; sono altresì ridotti gli importi dei versamenti minimi e modificati i relativi scaglioni in funzione dei ricavi o compensi ovvero del volume d'affari (sia per l'IVA, sia per le altre imposte); per i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi congrui e coerenti con riferimento ai parametri o agli studi di settore, viene prevista la possibilità di effettuare la definizione automatica per tutte le imposte con il versamento di 500 euro per ogni annualità, ed analoga possibilità, con versamento però pari a 700 euro, è prevista per i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi congrui, ma non coerenti; viene introdotta la possibilità di riportare a nuovo eventuali perdite risultanti dalle dichiarazioni originarie, se determinate dall'applicazione dell'articolo 4 della legge n. 383 del 2001, mediante il versamento di una somma pari al 10 per cento delle perdite stesse; viene differito al 16 aprile 2003 il termine per l'effettuazione dei versamenti.
- L'articolo aggiuntivo 9-bis prevede l'esclusione dall'applicazione delle sanzioni attualmente vigenti, in relazione ai contribuenti e sostituti d'imposta che provvedano, entro il 16 aprile 2003, a sanare i ritardati od omessi pagamenti delle imposte di cui alle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002 ed i cui termini di pagamento siano scaduti anteriormente a tale data.
- In relazione alla modifica dell'art. 10, viene portato a due anni il differimento del termine per l'accertamento nei confronti di quanti non si avvalgano delle disposizioni relative al concordato, alla integrazione degli imponibili e alla definizione automatica.

-

¹² Per franchigia si intende la quota del maggiore imponibile o delle maggiori ritenute risultanti dalla dichiarazione integrativa, rispetto alla quale operano gli effetti (preclusione dell'accertamento, estinzione delle sanzioni, non punibiltà, etc.), contemplati dalla norma originaria.

Nella RT si dichiara che le modifiche descritte mirano a favorire la più ampia adesione possibile ai condoni previsti dalla legge finanziaria per il 2003, attraverso la semplificazione delle operazioni, l'abbassamento degli importi richiesti e il differimento di due anni del limite temporale utile ai fini dell'accertamento nei confronti dei soggetti che non si avvalgono dei procedimenti di regolarizzazione.

La metodologia di calcolo utilizzata ai fini della nuova valutazione dei tassi di adesione al concordato per gli anni pregressi e alla definizione automatica considera l'anno d'imposta 1999 come base per le previsioni di gettito relativamente ai soggetti con volume d'affari fino a 5.164.569 euro¹³; è stata quindi operata una stratificazione dei contribuenti in base alla diversa convenienza ad aderire, valutando conseguentemente i corrispondenti costi medi che essi avranno verosimilmente convenienza a sostenere in base alle nuove e più favorevoli disposizioni.

In particolare, con riferimento all'anno d'imposta 1999, la RT si basa sulle seguenti ipotesi:

- tasso di adesione alla definizione automatica: 38,4 per cento dell'intera platea dei contribuenti potenzialmente interessati (corrispondente a 2.215.827 soggetti), con un costo medio, calcolato in base alle nuove disposizioni, pari a 746 euro ed una conseguente previsione di gettito di 1.653.468.603 euro;
- tasso di adesione al concordato: 8 per cento (corrispondente a 462.903 contribuenti), con un costo medio, calcolato in base alle nuove disposizioni, pari a 409 euro ed un corrispondente gettito di 189.303.042 euro.

La RT sottolinea che la maggiore adesione dei contribuenti al condono rispetto al concordato è da attribuirsi anche alla riduzione dell'aliquota per la regolarizzazione delle scritture contabili, regolarizzazione prevista subordinatamente all'adesione al condono.

_

¹³ Con riferimento alla definizione automatica (condono), la RT sottolinea che ai fini del calcolo del gettito complessivo è stata effettuata una proiezione dei risultati ottenuti per l'anno d'imposta 1999 agli anni 1998-2001.

Per quanto riguarda il concordato, la RT fornisce una stima di gettito pari a 314 mln di euro, con riferimento agli anni d'imposta 1997 e 1998¹⁴, mentre per il triennio 1999-2001 il riferimento è al 1999, che, peraltro, è l'anno d'imposta al quale è associato il minore contributo al gettito potenziale.

Per i soggetti con volume d'affari superiore ai 5.164.569 euro, la stima del gettito complessivamente derivante dalle nuove disposizioni è pari a 282 mln di euro; tale dato è stato peraltro ottenuto considerando l'introduzione del tetto massimo di 100.000 euro, successivamente soppresso attraverso un subemendamento. La RT precisava che l'introduzione di tale limite, insieme alla riduzione delle aliquote, consentiva di definire un tasso di adesione che sarebbe risultato altrimenti poco prudenziale.

Inoltre, tenuto conto del tasso di adesione notevolmente più alto stimato per il condono, il gettito derivante dal concordato previdenziale si riduce da 365 mln a 26 mln di euro per il 2003.

La RT, infine, tiene conto delle minori entrate derivanti dalle riduzione della attività di accertamento e dalle conseguenti minori riscossioni per effetto dell'adeguamento spontaneo dei contribuenti (acquiescenza, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale) e della riduzione "nei primi due anni per la riscossione di ruoli in senso stretto", stimate in 477,5 mln di euro per il 2003 e 406 mln di euro per il 2004¹⁵. La stessa RT sottolinea l'incertezza di tali effetti, in quanto in occasione dei precedenti interventi di sanatoria non sempre si è registrata una riduzione della riscossione.

Al riguardo, si segnala che le norme in esame incidono sul quadro degli equilibri di finanza pubblica definito dall'ultima legge finanziaria: riveste quindi

_

¹⁴ Tale stima tiene conto dell'importo fisso di 300 euro previsto per il 1997, della riduzione alla metà della platea dei soggetti aderenti per il 1998 rispetto al 1999 e di un ulteriore numero di contribuenti che effettuano la dichiarazione integrativa per gli importi minimi al solo fine di evitare la proroga per l'accertamento.

¹⁵ Tale stima è effettuata ipotizzando per il 2003 una contrazione di circa 1/3 delle somme riscosse nel 2002 per "acquiescenza e strumenti deflativi" e di circa 1/8 con riferimento alla riscossione dei ruoli in senso stretto; per il 2004 un recupero dell'attività di riscossione tale da ridurre del 15 % la perdita stimata per il 2003; per il 2005 un recupero di gettito pari a 120 mln di euro, dovuto all'attività collegata alla riscossione dei ruoli per effetto del controllo, anche solo formale, delle dichiarazioni relative al condono e al concordato.

particolare importanza la possibilità di disporre, per operare un'adeguata verifica, dei dati utilizzati per giungere alle previsioni di gettito associate a tali norme, le quali secondo la RT dovrebbero garantire un gettito di poco superiore a quello derivante dalle originarie disposizioni contenute nella legge finanziaria 2003. In particolare:

- E' opportuno che il Governo renda disponibili nel dettaglio i dati utilizzati per definire la nuova combinazione di fattori (tasso di adesione + costo medio per contribuente) sottostante alla stima (nella quale è aumentata la platea dei soggetti aderenti, grazie alla diminuzione del costo sostenuto da ognuno di essi), garantendo che essa determini un risultato almeno non inferiore, in termini di gettito, alla combinazione sottostante la RT associata alle norme della legge finanziaria vigente.
- Appare utile uno specifico chiarimento, ai fini del tasso di adesione, in relazione all'effetto della modifica che ha abolito il limite massimo di 100.000 euro con riferimento alla definizione automatica (limite sussistente nell'emendamento originario e considerato valevole nella RT ai fini della stima, ma poi rimosso con un subemendamento); il Governo si è limitato ad affermare¹⁶ che l'abolizione di tale limite produrrà un maggior gettito che in parte sarà attenuato dalla minore percentuale di adesione per i contribuenti con un elevato volume di affari e che non tenendo conto di tale elemento favorevole si perviene in ultima analisi a stime più prudenziali.
- La RT allegata all'emendamento non specifica i parametri utilizzati per le proiezioni riferite agli anni diversi dal 1999; il Governo ha peraltro fornito successivamente¹⁷ alcune informazioni in proposito¹⁸.
- La RT non svolge considerazioni in merito ai possibili effetti sul tasso di adesione al condono dei soggetti congrui e coerenti, attraverso il versamento di

¹⁶ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 4 febbraio 2003, pag. 46.

¹⁷ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 4 febbraio 2003, pagg. 46 e 47.

¹⁸ Per il condono sono stati considerati, per gli anni 1998, 2000 e 2001, gli stessi importi stimati per l'anno 1999, mentre per il condono 1997 è stata formulata una stima pari a 759 mln di euro, considerando una platea di soggetti aderenti pari a quella del 1999. Per quanto riguarda il concordato per il biennio 2000-2001, è stato individuato un importo pari a quello del 1999; per i soggetti con volume d'affari oltre 5,16 mln di euro è stato preso come anno di riferimento il 1998, al quale è attribuito un importo di

500 euro, e dei soggetti congrui, ma non coerenti, con un pagamento di 700 euro, raffrontando la disposizione con quella a legislazione vigente, che prevedeva importi minimi inferiori.

- Con riferimento all'introduzione della definizione dei ritardati od omessi versamenti, si osserva che gli effetti di tale modifica non sono presi in considerazione dalla RT.
- Occorrerebbe un chiarimento circa i possibili effetti finanziari della facoltà concessa di riportare a nuovo le eventuali perdite risultanti dalle dichiarazioni originarie, previo versamento del 10 per cento delle perdite stesse.

Comma 1, lettera f) - Modifiche all'articolo 11 della legge n. 289 del 2002.

Con riferimento alla lettera e), che contiene modifiche all'articolo 11 della legge finanziaria per il 2003, in materia di definizione agevolata di talune imposte indirette, la RT afferma che dovrebbe verificarsi un incremento in termini di gettito erariale, del quale prudenzialmente non si tiene conto; tale maggior gettito sarebbe collegato all'ampliamento delle fattispecie e al differimento di due anni del termine per l'accertamento per quanti non si avvalgano della definizione agevolata in discorso.

Al riguardo, non si hanno osservazioni.

Comma 1, lettera g) - Modifiche all'articolo 12 della legge n. 289 del 2002

La norma introduce alcune modifiche in materia di definizione dei carichi di ruolo pregressi, prolungando fino al 31 dicembre 2002 (in luogo del 30 giugno 1999) l'arco temporale interessato dalla sanatoria prevista dall'articolo 12 della legge finanziaria per il 2003.

65,85 mln di euro; il medesimo importo è stato considerato anche per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001. Per l'anno 1997 l'importo stimato corrisponde a 18,6 mln di euro.

La RT afferma che il carico netto astrattamente riscuotibile, al netto delle riscossioni già effettuate e degli annullamenti operati dagli uffici, ammonta a circa 18 mld di euro; sulla base dell'ipotesi della percentuale di adesione pari al 5 per cento, l'incasso netto, equivalente al 25 per cento del carico condonato, risulterebbe pari a circa 225 mln di euro, di cui 180 mld relativi al 2003 (in quanto la norma prevede che l'80 per cento dell'importo venga versato entro il 16 aprile 2003) e i restanti 45 mld nel 2004. Viene inoltre precisato che l'aggio del 4 per cento spettante ai concessionari determina un onere di 9 mln di euro che risultano già stanziati nel bilancio a legislazione vigente. In relazione a tale ultima affermazione, non è chiaro a quale titolo possano risultare già stanziati nel bilancio a legislazione vigente i maggiori importi da corrispondere ai concessionari della riscossione a titolo di aggio, per effetto della norma in esame.

Appare opportuno evidenziare che, dal punto di vista metodologico, una corretta quantificazione degli effetti finanziari della disposizione dovrebbe tenere conto anche delle minori entrate in termini di riscossione di somme iscritte al ruolo, in relazione ai versamenti che sarebbero stati comunque effettuati a legislazione vigente. Si ricorda inoltre che la RT associata all'articolo 12 della legge finanziaria, che la norma in esame intende modificare, non teneva conto degli effetti di maggior gettito, per motivi prudenziali.

Sarebbe utile acquisire in proposito chiarimenti da parte del Governo.

Comma 1, lettera h) - Modifiche all'articolo 14 della legge n. 289 del 2002

La disposizione introduce alcune modifiche in materia di regolarizzazione delle scritture contabili: in particolare, viene ridotta dal 13 al 6 per cento l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta sui minori valori iscritti in bilancio in relazione ad attività precedentemente omesse, estendendo altresì al 16 aprile 2003 il termine per il versamento di detta imposta; viene stabilito che la regolarizzazione sia ammessa solo nel caso di adesione alla definizione automatica e non con riferimento al concordato per gli anni pregressi; viene previsto che, in caso di cessione a titolo

oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, in data anteriore a quella di inizio del terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso il 31 dicembre 2002, al soggetto che ha effettuato la regolarizzazione, è attribuito un credito d'imposta, ai fini IRPEF o IRPEG, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata.

La RT formula una quantificazione delle entrate associabili alla norma pari a 7,4 mln di euro per il 2003, 7,9 per il 2004 e 6,7 per il 2005, sulla base dei dati e delle stime contenuti nella RT associata alla formulazione originaria dell'articolo 8 della legge finanziaria (la quale riportava invece una stima pari a 20 mln di euro nel 2003, 21 mln nel 2004 e 18 mln nel 2005), ed escludendo i soggetti che si presume aderiranno al concordato, pari al 18 per cento, in conformità con le ipotesi riportate nella RT in esame, con riferimento alle modifiche agli articoli da 7 a 10 della legge finanziaria.

In proposito, si rileva che la RT adotta un criterio di prudenzialità, che consiste nel non ipotizzare un incremento del tasso di adesione correlato al minor importo da versare per ottenere la regolarizzazione.

Occorrerebbe, peraltro, un chiarimento del Governo circa i possibili effetti finanziari della novella del comma 6 dell'articolo 14, che prevede l'attribuzione di un credito d'imposta in misura pari all'imposta sostitutiva versata.

Comma 1, lettera i) - Modifiche all'articolo 15 della legge n. 289 del 2002

La disposizione, con riferimento alla definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione, differisce al 16 aprile 2003 i termini di versamento, prevedendo la possibilità, attraverso il pagamento del 10 per cento della sanzione minima, di definire i processi verbali di constatazione riguardanti violazioni per le quali non risulta applicabile la procedura di irrogazione immediata. Viene inoltre prevista la possibilità di definire atti e avvisi aventi per oggetto l'irrogazione di sole sanzioni mediante il pagamento del 10 per cento della sanzione stessa, riducendo altresì dal 20 per cento al 18 per cento l'aliquota da

applicare al maggiore imponibile determinato nei processi verbali di constatazione ai fini delle imposte dirette.

La RT si limita ad affermare che la disposizione non comporta nessun effetto in termini di gettito erariale; il Governo ha poi asserito¹⁹ che eventuali definizioni rispetto alle cosiddette "liti potenziali" non possono che produrre un maggior gettito, del quale, sia per difficoltà di stima che per ragioni di prudenza, si ritiene di non tenere conto.

In proposito, appare opportuno sottolineare che, date le rilevanti modifiche introdotte alla normativa per la definizione delle liti, non si dispone di dati puntuali che consentano di suffragare la valutazione di compensatività degli effetti della norma asserita dal Governo.

Comma 1, lettera l) - Modifiche all'articolo 16 della legge n. 289 del 2002

La norma introduce modifiche alle disposizioni concernenti la chiusura delle liti fiscali pendenti; oltre alla possibilità di definire anche quelle pendenti presso la Cassazione, si prevede una rideterminazione della somma dovuta per accedere alla definizione delle liti - fermo restando l'importo di 150 euro per le liti di valore non superiore a duemila euro - nella misura del 10, del 30, o del 50 per cento del valore della lite stessa a seconda che, rispettivamente, l'ultima pronuncia sia stata sfavorevole per l'Amministrazione finanziaria, ovvero non sia stata ancora intervenuta una pronuncia giurisdizionale, ovvero l'ultima pronuncia sia risultata sfavorevole per il contribuente. Viene inoltre prevista la possibilità di scorporare, dalle somme dovute, quanto già versato per accedere ai vari gradi di giudizio.

La RT calcola una variazione degli effetti sul gettito, rispetto a quanto valutato in relazione all'articolo 16 della legge finanziaria per il 2003, pari ad un aumento di 19 milioni di euro per l'anno 2003, ad una diminuzione di 9 milioni di euro per l'anno 2004 ed ad una riduzione di 19 milioni di euro per l'anno 2005. Il

¹⁹ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 4 febbraio 2003 pag. 47.

Governo ha precisato²⁰ di non disporre di elementi puntuali per stimare gli effetti del comportamento del contribuente al variare dell'importo da versare, pur ritenendo prudenziale la stima di un'invarianza di gettito derivante dalla compensazione tra la minore percentuale di adesione e le maggiori somme versate; ai fini della restituzione delle sanzioni è stata individuata nel 60 per cento, sulla base di informazioni ulteriori rispetto a quelle utilizzate per la redazione di una precedente RT riguardante la legge finanziaria per il 2003, la percentuale dei ricorsi che ottengono una pronuncia favorevole al contribuente.

Al riguardo, si ritiene opportuno far presente che i criteri di calcolo e i dati utilizzati ai fini della valutazione contenuta nella RT non risultano sufficientemente esplicitati.

Comma 2 - Inserimento dell'articolo 16-bis nella legge n. 289 del 2002

La norma introduce nella legge finanziaria per il 2003 un articolo contenente disposizioni volte ad accelerare l'irrogazione di talune sanzioni (con riferimento a violazioni relative a ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ed altro).

La RT non associa alcun effetto di gettito alle disposizioni in esame; non ci sono osservazioni in proposito, per quanto di competenza.

Comma 3

Il comma, inserito dalla Camera dei deputati, prevede che le maggiori entrate derivanti dalle modifiche alla normativa della legge finanziaria 2003 relativa a concordati e condoni siano destinate prioritariamente ad interventi di ricostruzione per le calamità naturali verificatesi nel 2002.

²⁰ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 4 febbraio 2003 pag. 47.

Al riguardo, si segnala che dalla formulazione della norma non risultano chiare le modalità (anche contabili) di accertamento e successivo utilizzo delle maggiori entrate in questione, che del resto concorrono alla copertura degli oneri recati dal provvedimento in esame.

Sul punto appare necessario un chiarimento da parte del Governo.

Articolo 5-ter

(Disposizioni in materia di versamenti e di definizione degli accertamenti)

L'articolo in esame abroga, con effetto dal 1° gennaio 2003, le disposizioni contenute nel comma 2 dell'articolo 8 della legge finanziaria per il 2003, riguardanti la possibilità di sanare, attraverso il pagamento del 20 per cento delle imposte non versate, le violazioni in materia di imposta unica sulle scommesse ippiche e sportive.

La RT non associa a tale abrogazione alcun effetto in termini di gettito. In effetti, neanche la RT riferita all'articolo 8 della legge finanziaria aveva a suo tempo considerato effetti in relazione alla norma.

Non si hanno, pertanto, osservazioni per quanto di competenza.

Articolo 5-quater

(Definizione del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580)

L'articolo in esame specifica che le disposizioni contenute nell'articolo 13 della legge finanziaria per il 2003 sulla definizione dei tributi locali si applica anche con riguardo al diritto annuale spettante alle camere di commercio.

La RT non prende in considerazione la norma; non ci sono osservazioni in proposito, in quanto si tratta di una mera facoltà, concessa agli enti locali, di procedere a sanatorie fiscali in riferimento a tributi di propria competenza.

Articolo 5-quinquies

(Definizione della tassa automobilistica erariale)

Le norme di cui all'articolo in esame permettono di regolarizzare le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2001, in materia di omessi versamenti della tassa automobilistica erariale delle regioni a statuto speciale, pagando la tassa stessa entro il 16 aprile 2003, senza l'applicazione di interessi e sanzioni.

La RT non considera la norma; al riguardo, occorrerebbe acquisire una valutazione del Governo circa l'entità, per quanto presumibilmente assai modesta, delle entrate a titolo di interessi e sanzioni che, a legislazione vigente, sarebbero state acquisite in relazione alle fattispecie in esame.

Articolo 5-sexies

(Investimenti effettuati in comuni affetti da eventi calamitosi)

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, contiene una proroga delle agevolazioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 383 del 2001 (cosiddetta "Tremonti-*bis*"), consistenti nella detassazione del reddito d'impresa (e di lavoro autonomo) reinvestito; tale proroga, che interessa unicamente le sedi operative situate nell'ambito dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi indicati nei D.P.C.M. richiamati nella norma, è riferita agli investimenti non immobiliari effettuati fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, purché entro il 31 luglio 2003, ed agli investimenti immobiliari realizzati fino al terzo periodo di imposta successivo alla suddetta data del 25 ottobre 2001, e, in ogni caso, entro il 31 luglio 2004. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento in esame.

La RT riferita alla modifica in esame stima una perdita di gettito, in termini di cassa, pari a 46 mln di euro per il 2004 e a 9 mln di euro per il 2005. In particolare, viene chiarito che la perdita di gettito di competenza 2003 (riferita per circa 20 mln

di euro alle società di capitali, per circa 11 mln di euro alle società di persone, e per circa 6 mln di euro alle persone fisiche) si riverserebbe, in termini di cassa, interamente nell'anno 2004, e quella del 2004 (derivante dai soli investimenti immobiliari), confluirebbe, sempre in termini di cassa, nel 2005.

Le ipotesi alla base di detta quantificazione sono le seguenti:

- reddito complessivo detassato sulla base dell'agevolazione in esame nel secondo semestre 2001: 7,8 mld di euro;
- peso relativo dei versamenti in autotassazione ai fini delle imposte dirette effettuati dai contribuenti residenti nei comuni interessati dall'agevolazione a fine 2002 rispetto al dato nazionale: 0,154%;
- stima del peso relativo del reddito detassato dei contribuenti residenti nelle regioni del Nord individuate come zone affette dalle alluvioni, in base ad un campione limitato di dichiarazioni relative all'anno di imposta 2001: decuplo rispetto a quello riscontrato nelle regioni interessate da eventi eruttivi e sismici;
- peso relativo del reddito detassato delle imprese e degli esercenti arti e professioni in forma associata rispetto alle società di capitali: 23%;
- reddito detassato delle persone fisiche: 17%;
- peso relativo dei contribuenti in forma associata nelle regioni interessate da eventi eruttivi e sismici, rispetto alle regioni del Nord: 50% di quello delle società di capitali;
- peso relativo delle persone fisiche nelle regioni interessate da eventi eruttivi e sismici, rispetto alle regioni del Nord: 2/3;
- redditività effettiva (intesa come rapporto tra la riduzione del reddito imponibile positivo ed il reddito detassato) dei contribuenti di società di capitali con reddito detassato: 50%;
- redditività effettiva dei contribuenti in forma associata: 75%;
- redditività effettiva delle persone fisiche: 75%;
- riduzione della redditività dei contribuenti colpiti da eventi calamitosi: 10%;

- aliquota marginale IRPEF delle persone fisiche percettrici di redditi di partecipazione o imprenditori individuali, ovvero esercenti arti e professioni, in base ai dati del modello IRPEF per il 2003: 29%;
- ammontare di reddito 2003 detassato: proporzionale a quello stimato per il 2001;
- effetti indiretti di recupero di gettito: nessuno, per motivi prudenziali ed in considerazione della entità limitata della proroga;
- peso relativo degli investimenti immobiliari detassati rispetto al complesso: 25%, corrispondente alla quota degli investimenti fissi lordi in costruzioni non residenziali rispetto al totale degli investimenti fissi lordi del 2001;
- applicazione del comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 383 del 2001, in base al quale l'acconto da versare ai fini IRPEF e IRPEG è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente e del periodo per il quale è dovuto l'acconto, quella che si sarebbe applicata in assenza della disciplina in esame.

In merito, si formulano le seguenti osservazioni:

- la RT afferma che il dato dell'ammontare di reddito detassato, indicato in 7,8 mln di euro, deriva da una stima, laddove, trattandosi di un dato riferito all'anno 2001, sarebbe preferibile disporre dei dati reali riscontrati a consuntivo;
- i dati relativi ai pesi attribuiti alle diverse categorie di soggetti beneficiari della proroga dell'agevolazione pesi da cui dipende in ultima analisi tutta la quantificazione sono ricavati da un "campione limitato di dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2001", non ulteriormente precisato e quindi di difficile valutazione quanto alla sua specificatività statistica;
- nella RT, in ogni caso, si sostiene che il riferimento è costituito dalla stima del reddito detassato 2001 contenuta nella RT al provvedimento originario, che in realtà indicava un dato pari a 18.530 mld di lire, corrispondente a circa 9,5 mln di euro; tale ultimo importo risulta superiore di circa il 22 per cento rispetto a quello di 7,8 mln di euro indicato nell'attuale RT, senza che tale circostanza sia adeguatamente motivata: si può supporre che il Governo abbia implicitamente scontato che il periodo di proroga previsto dall'emendamento corrisponda a meno

di 6 mesi, considerando i tempi tecnici di entrata in vigore della legge (anche se ciò non dovrebbe influire sulla quantificazione dell'onere, legato all'entità degli investimenti agevolati che sono stati e saranno effettuati nel periodo di 7 mesi fino al 31 luglio prossimo), mentre quello stimato per il 2001 era relativo ad un semestre;

• occorrerebbe un chiarimento in merito all'andamento nel tempo dell'onere, alla luce della precisazione introdotta dalla Camera dei deputati rispetto alla formulazione originaria dell'emendamento, relativamente a quei contribuenti il cui periodo di imposta risulti non coincidente con l'anno solare: in relazione a tali soggetti, infatti, la nuova formulazione della norma non consente di escludere effetti di competenza anche nell'esercizio finanziario 2004 (con conseguente "scarico" per cassa nel 2005), a meno che ciò non sia evitato mediante l'applicazione della norma di cui all'articolo 4, comma 7, della cosiddetta legge Tremonti-*bis*, che non consentiva l'utilizzo dell'agevolazione già ai fini dell'acconto; l'applicabilità di tale norma essendo richiamata nella RT ma non nel testo della disposizione in esame, sul punto appare opportuno un chiarimento da parte del Governo²¹.

Articolo 6

(Emersione di attività detenute all'estero)

L'articolo 5-*bis*, comma 1, lettera n), abroga i commi da 1 a 5 dell'articolo 20 della legge finanziaria per il 2003 (recante la riapertura dei termini per effettuare le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione finalizzate all'emersione delle attività

_

²¹ Si fa presente, sotto il profilo metodologico delle coperture finanziarie, che, nel corso dell'esame in prima lettura, a seguito della richiesta del relatore di precisare nel testo l'indicazione di un limite massimo di spesa ovvero di una clausola di salvaguardia finanziaria, in base all'art. 11-*ter*, comma 1, della legge 468 del 1978, e successive modificazioni, il rappresentante del Governo ha ritenuto che "l'obbligo di indicazione di un limite massimo di spesa sussista solo nel caso in cui dalla relazione tecnica non emerga l'esatta quantificazione degli oneri connessi all'attuazione della norma. Nel caso di specie - al contrario - la quantificazione è stata fornita e, per di più, il Governo si è attenuto a criteri prudenziali. Per tale motivo non considera necessaria l'espressa indicazione di un tetto di spesa nel testo della norma".

detenute all'estero, di cui al Capo III del decreto-legge n. 350 del 2001); le disposizioni abrogate vengono poi riproposte nell'articolo 6 del presente provvedimento, con le seguenti modifiche:

- viene stabilito che la sanatoria si applichi alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate fino al 30 giugno 2003, relativamente alle attività detenute fuori del territorio dello Stato fino al 31 dicembre 2001;
- viene stabilito che entro il termine del 16 aprile 2003²² si possa usufruire, ai fini della sanatoria in parola, di un'aliquota del 2,5 per cento (in luogo del 4 per cento), per il calcolo della somma da versare, rispetto all'importo dichiarato.

Per quanto riguarda il primo punto, la RT allegata al maxi-emendamento parla di un possibile aumento di gettito erariale, collegato all'ampliamento dei soggetti che possiedono i requisiti per accedere alla sanatoria, grazie al differimento al 31 dicembre 2001 (dal 31 agosto dello stesso anno) del termine previsto per individuare le attività regolarizzabili. La RT non quantifica tale incremento di gettito, ma ne tiene conto ai fini di una indicativa compensazione di possibili effetti negativi collegati ad altre norme introdotte in materia di intermediari interessati alla procedura di emersione²³.

In relazione alla diminuzione dell'aliquota, la RT allegata al ddl iniziale riteneva ininfluente, ai fini della stima di gettito contenuta nella RT del ddl finanziaria relativamente alla norma in questione²⁴, l'abbattimento di 1,5 punti della suddetta aliquota nel primo periodo di applicazione della normativa, sottolineando da un lato la maggiore appetibilità dell'operazione per effetto dello stesso abbattimento, dall'altro la circostanza delle diverse sanatorie contemplate dal testo della legge finanziaria 2003, in relazione alle quali il rientro di una parte delle somme veniva ipotizzato come funzionale alla stessa adesione alle altre sanatorie, procurando il finanziamento delle somme necessarie. Tali fattori dovevano generare

28

Nel testo originario del decreto-legge tale termine era fissato al 16 marzo del 2003.
Cfr. le parti del presente lavoro relativamente agli articoli aggiuntivi al 6.

pertanto un effetto di sostituzione nelle preferenze degli operatori, tale da compensare l'effetto negativo sul gettito associato all'abbattimento dell'aliquota.

Al riguardo, si richiamano le considerazioni a suo tempo svolte nella Nota di lettura predisposta da questo Servizio sulla norma contenuta nel ddl finanziaria 2003²⁵, con riferimento, in particolare, all'assenza di indicazioni quantitative in grado di suffragare la suddetta stima e alla "vaghezza delle fonti in relazione alle quali si assume il dato della possibile entità dell'emersione potenziale (60 mld di euro) non realizzata nell'ambito della precedente sanatoria".

Nella suddetta Nota di lettura si evidenziava, peraltro, la mancata considerazione nella precedente RT del possibile effetto di freno costituito dal maggior costo dell'emersione (4% in luogo del 2,5%), ricordando che "sulla base dell'esperienza empirica, il costo delle operazioni di condono influisce in modo significativo sulle decisioni dei potenziali interessati".

La modifica proposta con la norma in esame e le considerazioni svolte nella nuova RT sembrano avvalorare tale ragionamento. Il Governo ha affermato²⁶ che, utilizzando una opportuna ponderazione delle variabili modificate con riguardo alle opportunità di sanatoria e suscettibili di influenzare le valutazioni di convenienza degli operatori interessati, appare credibile l'aumento degli importi stimati da 50 mld di euro a 80 mld di euro²⁷, ribadendo quindi che il più alto tasso di adesione sarà tale da compensare l'abbattimento dell'aliquota nel periodo fino al 16 aprile 2003. Sarebbe, peraltro, utile che il Governo esplicitasse più dettagliatamente, a livello quantitativo, le ipotesi su cui si fonda la valutazione di invarianza (o addirittura di incremento di gettito) rispetto alla precedente stima.

-

²⁵ Si veda la Nota di lettura n. 35, pagg. 44-46.

²⁶ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 22 gennaio 2003, pag. 41.

²⁷ Il gettito di 2 mld di euro, indicato nella RT al ddl finanziaria, sulla base dell'aliquota del 4% applicata ad un ammontare di capitali pari a 50 mld di euro, rimane invariato applicando un'aliquota del 2,5% ad un importo pari a 80 mld di euro.

Articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater e 6-quinquies

Con l'articolo 6-bis (Attività regolarizzate e successivamente rimpatriate) si permette ai soggetti che non avessero ultimato le procedure di rimpatrio entro il termine del 30 giugno 2002, fissato dai precedenti provvedimenti, di trasferire in Italia, entro il 30 giugno 2003, il denaro e le altre attività finanziarie già regolarizzate, utilizzando il regime di riservatezza previsto per le operazioni di rimpatrio; l'articolo 6-ter (Comunicazioni tra intermediari) tratta degli adempimenti a carico degli intermediari che effettuino trasferimenti di denaro ed altre attività finanziarie oggetto di rimpatrio, ai fini del mantenimento del regime di riservatezza collegato alle operazioni di rimpatrio di denaro e di altre attività finanziarie; l'articolo 6-quater (Regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari) introduce la possibilità di regolarizzare, entro il 16 aprile 2003, gli omessi, ritardati o insufficienti versamenti effettuati dagli intermediari per le operazioni di rimpatrio; l'articolo 6-quinquies (Compensazione delle somme restituite e delle eccedenze di versamento) disciplina il recupero, da parte degli intermediari, delle somme restituite ai soggetti interessati che abbiano presentato una dichiarazione integrativa della dichiarazione riservata, esponendo un ammontare inferiore a quello originariamente indicato: in particolare è prevista la possibilità di compensare, senza limiti di importo, le eccedenze di versamento.

La RT (riferita anche alla modifica precedentemente illustrata in merito all'articolo 6, riguardo all'ampliamento di taluni limiti temporali) afferma che, in assenza di dati puntuali, si può ipotizzare che gli eventuali effetti positivi e negativi sul gettito, derivanti dall'introduzione delle norme in esame, siano di entità modesta e verosimilmente tali da compensarsi, determinando quindi un risultato complessivo neutrale.

In merito, appare opportuno che il Governo specifichi sulla base di quali elementi sia stata formulata detta ipotesi di invarianza di gettito; ciò anche in considerazione del fatto che la disposizione di cui all'articolo 6-quinquies - che attribuisce agli intermediari la possibilità di recuperare, senza limiti di importo, operando una compensazione con le imposte dovute, le somme restituite ai contribuenti perché versate in eccesso - potrebbe dare luogo ad una significativa entità di recuperi, con conseguenti effetti negativi, in termini di gettito, di portata non trascurabile.

Articolo 7 (Dismissione di beni immobili dello Stato)

La disposizione è volta a conferire carattere di urgenza alle dismissioni di beni immobili dello Stato, il cui prezzo di vendita sia fissato secondo criteri e valori di mercato, al fine di conseguire gli obiettivi programmatici di finanza pubblica. In tale contesto è autorizzata la vendita a trattativa privata, anche in blocco, di alcuni beni immobili appartenenti allo Stato, indicati negli allegati A e B del decreto.

La vendita fa cessare l'uso governativo di detti immobili, nonché le concessioni e gli eventuali diritti di prelazione esistenti, mentre restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti.

Tali alienazioni sono esentate dalle autorizzazioni relative ai beni culturali e ambientali; vengono inoltre esclusi il diritto di prelazione degli enti locali territoriali, l'applicazione della normativa concernente la proposizione di progetti di valorizzazione e gestione dei cespiti in esame, e l'obbligo per lo Stato di produrre determinati documenti all'atto della vendita.

La RT non considera la norma.

Come si evince dal dibattito svoltosi presso la V Commissione della Camera dei deputati²⁸, in data 27 dicembre 2002 l'Agenzia del demanio ha provveduto – in applicazione della norma in esame - a stipulare con la Fintecna s.p.a. un contratto di

_

²⁸CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 22 gennaio 2003, pagg. 40-41.

vendita in blocco di tutti gli immobili di cui agli allegati al decreto-legge, per un prezzo pari a circa 505 milioni di euro, integralmente versato ma non definitivo, in quanto è previsto che una successiva stima peritale stabilisca il prezzo effettivo di mercato dei beni alienati. Infatti, il prezzo finora pattuito rappresenta un valore minimale degli immobili, suscettibile di una variazione, esclusivamente in senso incrementativo, in sede di fissazione del prezzo definitivo di vendita. Si rileva, peraltro, che durante l'esame presso la Camera dei deputati è stato eliminato dall'insieme dei beni venduti l'immobile ex-ETI denominato "Manifattura tabacchi", sito nella città di Cagliari, e pertanto appare verosimile che la correzione in senso incrementativo del prezzo finale di vendita sia accompagnata da una riduzione dello stesso in relazione al valore dell'edificio appena citato.

Anche alla luce di tale modifica e tenendo conto dei profili di competenza, sarebbe opportuno che il Governo, da un lato, fornisse indicazioni quantitative circa la portata finanziaria dell'operazione condotta a termine sui saldi di finanza pubblica del 2002 e del 2003 (considerando anche le possibili implicazioni connesse al fatto che la società acquirente ha, come unico azionista, il Ministero dell'economia e delle finanze) e, dall'altro, chiarisse se e in quale misura tali alienazioni possano essere considerate un anticipo rispetto a introiti già previsti a legislazione vigente, in corrispondenza alla normativa sulle dismissioni. Inoltre, sarebbe auspicabile l'acquisizione di dati concernenti i flussi reddituali (mancata riscossione di affitti) e di spesa (necessità di pagamento di canoni di locazione per i medesimi immobili in relazione al loro perdurante uso pubblico ovvero per altri destinati a sostituirli, risparmi sulla manutenzione e gestione dei beni alienati), la cui configurazione risulta modificata in conseguenza della vendita in oggetto.

Non sembrano, infine, ravvisarsi conseguenze finanziarie di natura onerosa dalle disposizioni del terzo periodo, che introducono deroghe o disciplinano gli effetti delle vendite.

Articolo 8

(Disposizioni in tema di entrate statali in materia di giochi)

L'articolo, nella sua formulazione iniziale, ripartiva la competenza in materia di entrate derivanti da giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse fra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l'Agenzia delle entrate, riservando alla prima la competenza sulle entrate non tributarie (incluse quelle per quote di prelievo) e continuando ad attribuire alla seconda quella sulle entrate tributarie (incluse quelle relative all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse). Con un emendamento introdotto durante l'esame da parte della Camera dei deputati, tale ripartizione di competenze viene resa transitoria, stabilendo, a decorrere dal 1° aprile 2003, la competenza esclusiva dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi, concorsi pronostici, scommesse e apparecchi da divertimento e intrattenimento, restando salvi gli effetti degli atti impositivi emanati dall'Agenzia delle entrate sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La RT non considera la norma. Dalla relazione illustrativa al disegno di legge, si evince che la riorganizzazione delle competenze in questione deriva dall'articolo 12 della legge n. 383 del 2001, che aveva stabilito la necessità di attribuire le funzioni statali in materia di giochi ad una struttura unitaria.

Al riguardo, si ritiene opportuno un chiarimento in merito all'eventualità di maggiori oneri (in particolare di personale) per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla luce delle maggiori competenze attribuite a tale amministrazione, nonché delle disposizioni di cui al citato articolo 12 della legge n. 383 che, al comma 4, dispone la conservazione del trattamento economico in godimento per dirigenti ed altre categorie di personale interessate dal riordino di competenze in questione, anche in caso di passaggio ad altro incarico.

Inoltre, si osserva che non appare chiaro il regime concernente l'emanazione di atti amministrativi in materia nel periodo intercorrente fra la data di entrata in vigore della legge di conversione e il 1° aprile 2003, stando al tenore letterale delle norme che, da un lato, attribuiscono ai Monopoli la competenza anche sulle entrate tributarie soltanto a decorrere da quella data e, dall'altro, fanno salvi gli effetti degli atti impositivi dell'Agenzia delle entrate soltanto se emanati sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Con il comma 1-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, si proroga dal 15 febbraio al 21 marzo sia il termine per la denuncia all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito, installati prima del 1° gennaio 2003, che quello per il pagamento delle relative imposte dovute per l'anno in corso, se si intende usufruire della disposizione che subordina a tale pagamento anticipato l'estinzione delle obbligazioni tributarie in materia per gli anni precedenti (evidentemente non adempiute, in assenza della denuncia prevista per legge).

Al riguardo, si osserva che la proroga del termine non sembra suscettibile di avere ripercussioni in termini di fabbisogno, in quanto infra-annuale.

Articolo 9

(Potenziamento dell'attività di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica)

Al fine di assicurare il controllo e il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, viene prevista la nomina, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di un membro aggiuntivo dei collegi di revisione o sindacali nelle amministrazioni ed aziende autonome statali, nelle università, negli I.A.C.P., nelle Camere di commercio, negli enti pubblici non economici nazionali, nelle strutture del S.S.N., nell'A.R.A.N. e nelle Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999, senza oneri a carico dello Stato e degli enti interessati, e soltanto nel caso che

non sia già prevista la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.

La RT non considera la norma.

Alla luce del fatto che l'integrazione con un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze degli organi di controllo degli enti pubblici indicati appare teoricamente suscettibile di determinare oneri per trattamenti di missione e per compensi connessi alla partecipazione alle riunioni dei collegi, è opportuno che il Governo indichi attraverso quali modalità operative sarà garantita la neutralità finanziaria della norma, per la quale, durante l'esame presso la Camera dei deputati, si è provveduto ad estendere al bilancio dello Stato la validità della clausola d'invarianza degli oneri, originariamente limitata ai bilanci degli enti interessati: se, cioè, si escluderà, allo scopo di evitare l'utilizzo delle risorse di bilancio stanziate per tali tipologie di spese, la corresponsione dei citati trattamenti ai soggetti chiamati ad adempiere i compiti previsti nella norma.